



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



La gestione delle terre e rocce di scavo nella realizzazione di opere: aspetti normativi e tecnico- operativi per lo svolgimento delle attività nei cantieri in vista del nuovo regolamento in fase approvazione

Lunedì 26 maggio 2025

Relatore: Andrea Sconocchia *

**Responsabile Servizio Bonifiche e Progetti speciali APRA Umbria - Comitato Scientifico REMTECH Expò - Comitato Scientifico rivista RIFIUTI*

Lunedì 26 maggio 2025, ore 15.00 - 18.00
Modulo 1 - La gestione delle T&R da scavo secondo il DPR 120/17: i possibili approcci nella gestione, le analogie, differenze e gli elementi critici

ARGOMENTI:

- Le finalità del DPR 120/17 e la struttura del decreto e del futuro regolamento.
- Aspetti essenziali delle tre differenti fattispecie per la gestione delle T&R di scavo (regime di rifiuti, sottoprodotti, esclusione dall'ambito della normativa sui rifiuti)
- La gestione delle terre e rocce in regime di sottoprodotti
 - *Adempimenti per cantieri di grandi dimensioni*
 - *Adempimenti per i cantieri di piccole dimensioni*
- La gestione delle terre e rocce escluse dalla definizione di rifiuto
- La gestione delle terre e rocce come rifiuti
- Il quadro sanzionatorio
- Focus sugli aspetti innovativi introdotti dal regolamento in fase di approvazione
- Adempimenti tecnico amministrativi per la gestione delle T&R gestiti in regime di sottoprodotto
 - *Dichiarazione di utilizzo*
 - *Deposito intermedio*
 - *Trasporto*
 - *Piano di utilizzo*
 - *Dichiarazione di avvenuto utilizzo*

Lunedì 9 giugno 2025, ore 15.00 - 18.00
Modulo 2 - La gestione delle T&R da scavo secondo il DPR 120/17: gli aspetti tecnici e pratici

ARGOMENTI:

- Il DM 127/2024 e le interazioni con la gestione delle T&R di scavo
- Aspetti di sicurezza nella gestione degli scavi e delle T&R di scavo
- Esempi pratici e principali errori in fase istruttoria
- LG SNPA 54/2019 in materia di T&R di scavo e la verifica della qualità ambientale.
- Aspetti e casi particolari
 - *T&R di scavo provenienti da siti oggetto di bonifica*
 - *I Valori di Fondo Naturali*
 - *I "materiali di riporto" contenuta nelle T&R di scavo.*

INTRODUCE

Ing. Alberto Romagnoli Consigliere Consiglio Nazionale degli Ingegneri

RELATORI

Ing. Andrea Sconocchia Responsabile Servizio Bonifiche e Progetti speciali ARPA Umbria

Dr. Matteo Stoico Geologo Libero professionista

Dr. Maurizio Guerra Geologo Senior Ispra

Dr. Vincenzo Fiano Geologo Ispra



E' utile un corso sul «vecchio» DPR 120/17 ora ?

- In attuazione del DI 13/2023 è stata prodotta una bozza di regolamento, destinato a sostituire il Dpr 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo.
- Tale bozza è stata sottoposta a consultazione pubblica nel settembre 2023.
- All'esito della consultazione pubblica la bozza del "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo " è stata notificata alla Commissione Ue nel marzo 2025
- Tale iter prevede che il regolamento non potrà essere adottato dall'Italia prima del 24 giugno 2025 e comunque non prima di aver recepito le eventuali richieste di modifiche da parte della Commissione Ue.
- In data 11 aprile 2025 il Consiglio di Stato con parere n. 327 ha chiesto al MASE di fornire elementi aggiuntivi e chiarimenti su alcune delle novità introdotte nel regolamento.
 - Inserimento nel campo di applicazione della disciplina ai sedimenti;
 - semplificazione nelle procedure di deposito intermedio;
 - le semplificazioni sulla caratterizzazione per i cantieri "puntuali" (max. 20 mc);
 - Disposizioni in materia di "normale pratica industriale".



Le finalità del D.P.R. previste dallo “sblocca Italia”

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, *apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*

a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, *fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;*

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo *(cosiddetto divieto di gold plating) e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;*

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, *come definiti dall'articolo 266, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo;*

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria *almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.*



Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce di scavo.

Delibera Consiglio SNPA n. 54/2019 del 9 maggio 2019

La Linea Guida affronta diverse tematiche per fornire chiarimenti ed indicare modalità omogenee di applicazione del Dpr 120/17; in particolare:

- effettua un'analisi della disciplina e individua le principali criticità applicative con lo scopo di **fornire indirizzi comuni**;
- definisce **modalità condivise di implementazione** delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA;
- definisce **criteri comuni** per la programmazione annuale delle **ispezioni**, dei **controlli** dei prelievi e delle verifiche delle ARPA.



- 1. i rifiuti provenienti "direttamente" dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti** (disciplinati dalla Parte IV del Dlgs 152/2006).
- 2. l'immersione in mare del materiale derivante da attività di escavo e attività di posa** in mare di cavi e condotte (disciplinata dall'articolo 109 del Dlgs 152/2006).



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**

Art. 3

(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica ai conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti a esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, disciplinati dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché agli spostamenti di sedimenti all'interno degli invasi artificiali o dagli invasi artificiali nei corpi idrici a valle, comprese le operazioni di spurgo e fluitazione tramite gli organi di scarico, derivazione o *by-pass* delle dighe, disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Terre e rocce da scavo: Il suolo **ESCAVATO** derivante da **attività finalizzate alla realizzazione di un'opera**

suolo : lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto**

opera: il risultato di un insieme di **lavori** che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di **difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica**

lavori comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere **inclusi gli invasi**



La definizione di T&R

attività finalizzate alla realizzazione di un'opera:

gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i materiali quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (Pvc), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per la specifica destinazione d'uso.

NB: materiali antropici ammessi nelle T&R (ATTENZIONE NON SONO I MATERIALI DI RIPORTO)

NB: NON viene fornito un **quantitativo massimo** consentito di materiali antropici ammessi.

NB: si ritiene l'**elenco** dei materiali antropici **NON** esaustivo.



I MATERIALI DI RIPORTO (ricompresi nella definizione di suolo):

...miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno... e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri. (def. D.L.2/12 art.3 c.1).

NB: MATERIALI DI RIPORTO ≠ DEPOSITO INCONTROLLATO RIFIUTI

- Impiegati prima delle norme sullo smaltimento di rifiuti (ante DPR 915/82 – DPCM 27.07.84);
- Utilizzati per realizzare un'opera (...reale utilità).


NB: CI SONO ALTRE CONDIZIONI CHE VINCOLANO LE MODALITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI DI RIPORTO (*rifiuti, materiali, sottoprodotti*)



Miscela eterogenea di
materiale antropico &
naturale depositato in
qualsiasi data

Materiale naturale
autoctono escavato
che può contenere:
calcestruzzo
bentonite ... additivi
per scavo
meccanizzato

Miscela eterogenea di
materiale antropico &
naturale impiegata
prima del 1982
escavata



Miscela eterogenea di
materiale antropico &
naturale posta in opera
dopo il 1982

Materiale naturale
autoctono NON
escavato

Miscela eterogenea di
materiale antropico &
naturale posta in opera
prima del 1982

Suolo... Riporto... Rifiuto...



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**




**LAVORI
IN
CORSO**

Art. 2

(Definizioni e prescrizioni generali)

- a) «lavori»: le attività volte alla realizzazione di un'opera, comprese le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, rimozione, livellamento, dragaggio, ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché le attività di sfangamento e sghiaimento degli invasi, gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali per ragioni di sicurezza idraulica, il ripristino di reti e servizi, e gli scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche;
- c) «terre e rocce da scavo»: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da lavori, inclusi i residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose;
- i) «sito»: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) e caratterizzata da contiguità territoriale, in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità aperta al traffico;
- o) «normale pratica industriale»: le operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo al fine di migliorarne le caratteristiche merceologiche e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto, e fermi restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale che il materiale deve possedere prima del trattamento;

T&R di Scavo: le tre situazioni



Definizione dei siti di PRODUZIONE

NB: la tipologia di cantiere di provenienza determina le modalità di gestione

	OPERE SOGGETTE V.I.A. – A.I.A.	OPERE NON SOGGETTE V.I.A. – A.I.A.
QUANTITA' < 6.000 MC	Cantieri di piccole dimensioni	
QUANTITA' > 6.000 MC	Cantieri di grandi dimensione	Cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA - AIA



+

Cantieri situati all'interno di siti contaminati o con valori di fondo naturale superiore alle CSC / aree terremotate/opere VIA

Gestione + complessa
sottoprodotto

Gestione + semplice
sottoprodotto

Gestione speciale
Sottop./esc.rifiuti



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**


Art. 2

(Definizioni e prescrizioni generali)

cc) «cantiere di micro-dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seicento metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso opere o attività soggette a VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

dd) «cantiere puntuale»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiori o uguali a venti metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;

Definizione dei DOCUMENTI



NB: altri documenti i cui contenuti non sono definiti nel dettaglio sono previsti per situazioni particolari:

- Cantieri situati all'interno di siti contaminati o con valori di fondo naturale superiore alle concentrazione CSC
- Utilizzo nel sito di produzione se soggetto a V.I.A. (Art. 24)



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**




**LAVORI
IN
CORSO**

Art. 2

(Definizioni e prescrizioni generali)

g) «dichiarazione di consegna all'utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente, l'esecutore ovvero il produttore, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano l'avvenuta consegna delle terre e rocce da scavo all'utilizzatore individuato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;

Definizione degli ATTORI



Autorità competente: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo

ARPA: Autorità che effettua controlli tecnico-analitici sulla qualità del materiale (o autorità equipollente)



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**

Art. 2
(Definizioni e prescrizioni generali)

ee) «utilizzatore»: il soggetto che utilizza le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, in sostituzione del materiale di cava o in un ciclo produttivo;

PANORAMICA MODALITA' DI GESTIONE DELLE T&R DI SCAVO

Gestione come materiale escluso dai rifiuti o sottoprodotto

Riutilizzo

Riutilizzo in sito (Escl. norma rifiuti)

Opere sottoposte a Via

Art. 24, commi 3-6

1. Piano preliminare (comma 3)
2. Indagini (comma 4)
3. Progetto definitivo [comma 4, lettera b)] (*)

Opere non sottoposte a Via

Art. 24, commi 1-2

1. Si applica l'art. 185, D.Lgs. n. 152/2006
2. Terre e rocce da affioramenti di amianto (comma 2) n.09 - ottobre 2017

Riutilizzo extra sito/ in sito sottop.

Grandi cantieri Aia - Via (**)

Artt. da 8 a 19

1. Piano di utilizzo
2. Approvazione
3. Dau

Grandi cantieri no Aia - Via e piccoli cantieri (***)

Artt. 20-21

1. Ddu
2. Dau

www.ambientesicurezzaweb.it

Gestione come Rifiuto

Deposito temporaneo

Art. 23

Disciplina del deposito temporaneo delle T&R da scavo qualificate rifiuti

OPERAZIONI DI RECUPERO

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D.Lgs. 152/06

Titolo I
Gestione dei rifiuti



T&R DI SCAVO: Situazioni «SEMPLICI»

Di seguito vengono presentate le **procedure «ordinarie»** di gestione delle T&R di scavo - cioè **quando non si presentano casi particolari.**

- **Il sito NON E' contaminato**

- **Il sito NON presenta valori di fondo naturali superiori alle CSC (compreso Amianto)**

- **Il sito NON contiene materiali di riporto che non rispettano le CSC & il test di cessione.**

- **NON devo apportare proroghe o modifiche alle modalità di gestione**

NB: tutti i casi particolari (eccetto ultimo) sono legati ad anomalie nella qualità ambientale (analitica) delle T&R oggetto di gestione.



T&R DI SCAVO: Situazioni «SEMPLICI»

Utilizzo di T&R **escluse dalla disciplina dei rifiuti** (nel sito di produzione) [Art. 24]

Utilizzo di T&R che **soddisfano la definizione di sottoprodotto**[Tit. II]:

- Cantieri piccoli (<6000mc) e Cantieri grandi non soggetti a procedure AIA o VIA
- Cantieri grandi (>6000mc) soggetti a procedure AIA o VIA
- Provenienti dalle aree terremotate.

Gestione di T&R come **rifiuti** [Art. 23]



La premessa: Articolo 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. 152/06:

- *(omissis)*
- **c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale **escavato** nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato *(omissis)*;
- *(omissis)*



Utilizzo di T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti [Art. 24 c.1] [Indicazioni generali]

CONDIZIONI DI UTILIZZO:

- **Utilizzo NEL SITO DI Produzione (attenzione!)**
- **Utilizzo allo STATO NATURALE**
- **DA e PER attività di COSTRUZIONE**
- **Materiale NON CONTAMINATO**
- **Materiali di riporto rispettano il test di cessione.**



NB: Non è prevista alcuna comunicazione o procedimento (Art.185 Dlg. 152/06);

NB: Non è consentito alcun tipo di trattamento (neanche normale pratica industriale);

NB: La contaminazione è verificata «ai sensi» dell'All.4 (procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali);



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**

TITOLO IV

**TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI
RIFIUTI**


Art. 27

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti)

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali di cui all'articolo 2, lettera dd), possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori inviata all'autorità competente. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e gli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

dd) «cantiere puntuale»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiori o uguali a venti metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;

Utilizzo di T&R escluse dalla disciplina dei rifiuti [Art. 24 c.3] [CANTIERE SOGGETTO A V.I.A.]



NB: non viene detto a chi va presentato (si ritiene all'Aut. Com. VIA)

NB: fanno parte di quei documenti per i quali non sono definiti dettagli eccetto quelli contenuti nell'articolo

n.09 - ottobre 2017

www.ambientesicurezzaweb.it

NB: non c'è esclusione esplicita piccoli cantieri (<6000mc)

NB: NON si fa riferimento a cantieri opere in A.I.A.



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** (art. 184bis D.lgs.152/06) [Tit. II]: **DISPOSIZIONI COMUNI** (Capo I)

Criteria di qualifica come sottoprodotti (art.4):

a) Generate nel corso della realizzazione di un'opera, non destinata alla produzione di T&R;

b) Utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali **conforme a quanto dichiarato** (*nei documenti previsti*) :

- nella stessa opera
- in un'opera diversa
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) Idonee ad essere utilizzate direttamente (senza alcun ulteriore trattamento diverso **dalla normale pratica industriale**)

d) Soddiscano i requisiti di qualità ambientale:

- Rispetto CSC
- Riporti con materiali antropici < 20%
- Riporti conformi anche al test di cessione DM 5.2.98



LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

(AII.3)



Sono quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale

-la **selezione granulometrica** delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;

-la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;

-la **stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione** delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

NB: *Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.*



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**

o) «normale pratica industriale»: le operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo al fine di migliorarne le caratteristiche merceologiche e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto, e fermi restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale che il materiale deve possedere prima del trattamento;

Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]:

Adempimenti **EX ANTE**

Piano di Utilizzo
Art. 9 All.5
(Grandi cantieri)
90gg anticipo

Dichiarazione di Utilizzo
Art. 21 All.6
(altri cantieri)
15gg anticipo

Adempimenti **IN ITINERE**

Documento di trasporto
Art. 6 All.7

Deposito intermedio
Art. 5

Adempimenti **EX POST**

Dichiarazione di avvenuto utilizzo
(D.A.U.)
Art. 7 All.8
(entro scadenza PU/DU)



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]: **DISPOSIZIONI COMUNI** (Capo I)

Deposito Intermedio (art.5):

sito in cui le T&R qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale che soddisfa i requisiti dell'art.5.

Requisiti:

- compatibilità di destinazione urbanistica tra sito di produzione e sito di deposito;
- preventiva indicazione di luogo e durata;
- durata non superiore al termine di validità del piano/ dichiarazione di utilizzo;
- separazione fisica e autonoma gestione rispetto ad altre terre (sottoprodotti/ rifiuti)
- conformità al piano/ dichiarazione e presenza di apposita segnaletica con tutte le informazioni del caso.

NB: DPR 380/01 TUE nessun titolo autorizzativo per deposito beni mobili. Salvo normativa regionale il deposito intermedio non è autorizzato (il modulo richiede di indicare l'autorità che autorizza)



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**


Art. 5
(Deposito intermedio)

b) se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in siti con destinazione d'uso urbanistica commerciale e industriale. In tal caso, il deposito intermedio può essere realizzato anche in siti con destinazione d'uso urbanistica verde, residenziale, agricolo, a condizione che vengano assicurati presidi idonei a evitare criticità ambientali alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, garantendo la separazione fisica tra i materiali depositati e le matrici sottostanti, nonché a condizione che venga adottata ogni misura necessaria a riservare l'accesso alle aree di deposito ai soli addetti ai lavori;

Art. 16
(Aggiornamento del piano di utilizzo)

3. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo non costituisce modifica sostanziale ed è comunicata a mezzo di posta elettronica certificata dal proponente ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, entro quindici giorni dall'inizio del conferimento al deposito intermedio.

Deposito Intermedio: attenzione!



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]: **DISPOSIZIONI COMUNI** (Capo I)

Trasporto dei sottoprodotti (art.6):

Il trasporto **FUORI** dal sito di produzione è accompagnato dal **DOCUMENTO DI TRASPORTO [AII.7]**

Esigenza di **TRACCIABILITA'** – sostituisce la normale documentazione di trasporto **MERCI**

3 COPIE (conservate 3 anni):

- 1) Destinatario**
- 2) Trasportatore**
- 3) Proponente** (cantieri AIA VIA) / **Produttore** (altri) +
- 4) Esecutore** (se ≠ da Proponente)



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]: **DISPOSIZIONI COMUNI** (Capo I)

Dichiarazione di avvenuto Utilizzo D.A.U.(art.7):

È l'attestazione di conformità di utilizzo rispetto a quanto comunicato prima dell'inizio dei lavori (piano/dichiarazione di utilizzo)

È una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata in conformità al modello riportato in Allegato 8 da conservare 5 ANNI.

È sottoscritta dall'ESECUTORE (grandi cantieri) o dal produttore (altro)

Deve essere trasmessa in via telematica (entro termine piano/dichiarazione di utilizzo) a:

- Autorità Competente
- ARPA competente sito di destinazione
- Comuni (sito produzione & sito destinazione)



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di SOTTOPRODOTTO [Tit. II]: **GRANDI CANTIERI** (Capo II)

Piano di utilizzo Art. 9 All.5

Documento specifico per
Cantieri Grandi dimensioni.
(>6000 mc A.I.A. V.I.A.)

Il proponente attesta, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni. I contenuti del piano sono contenuti nell' All. 5


NB: non è soggetto ad autorizzazione preventiva (solo verifica completezza amministrativa);

NB: eventuali prescrizioni possono essere date SOLO nel caso di opere sottoposte a VIA e non ad AIA;

NB: costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorio su rispetto requisiti ambientali e conformità a normale pratica industriale (**ATTENZIONE!**);



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]: **GRANDI CANTIERI: iter approvazione Piano di Utilizzo**



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di SOTTOPRODOTTO [Tit. II]: **Piccoli Cantieri e Grandi cantieri non in AIA VIA** (Capo III & Capo IV)

Dichiarazione di utilizzo Art. 21 All.6

Documento specifico per Cantieri piccole dimensioni e grandi non A.I.A. V.I.A.

Il proponente attesta, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate. I contenuti della dichiarazione sono riportati nell' All. 6.

NB: non è soggetto ad autorizzazione preventiva (solo il divieto di inizio o prosecuzione a seguito di accertamenti con esito negativo);


NB: costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorio su rispetto requisiti ambientali e conformità a normale pratica industriale;

NB: necessita la DIMOSTRAZIONE di rispetto delle CSC e assenza di rischio di contaminazione per le acque sotterranee (**cioè ANALISI e TEST CESSIONE su riporti SEMPRE NECESSARI**).



Utilizzo di T&R che soddisfano la definizione di **SOTTOPRODOTTO** [Tit. II]: **Piccoli Cantieri e Grandi cantieri non in AIA VIA** (Capo III & Capo IV)

Dichiarazione di utilizzo Art. 21 All.6



Trasmissione telematica
15gg
prima dell'inizio dei
lavori di scavo

- Comune luogo produzione
- ARPA territorialmente competente

CONTENUTI

- *Quantità di T&R destinate ad utilizzo come sottoprodotti*
- *Sito eventuale di deposito intermedio*
- *Sito di destinazione*
- *Estremi autorizzazione opere*
- *Tempi previsti di utilizzo [max 1 anno dalla produzione]*

Microcantieri: il Governo non ha accolto la richiesta di introdurre una procedura ancora più semplice per i cantieri di piccolissime dimensioni (300mc). Ha invece accolto la proposta della Commissione ambiente del Senato di non abrogare l'articolo 266, comma 7 del Dlgs 152/2006 per lasciare aperta la porta a una disciplina successiva dei microcantieri.



**Schema di
Regolamento recante disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo
del 21 settembre 2023**



**LAVORI
IN
CORSO**

Art. 8

(Misure in caso di mancato o ritardato adempimento)

1. Nel caso in cui il proponente, il produttore ovvero l'esecutore omettano di rendere entro i termini la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, o la dichiarazione di consegna all'utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'autorità competente comunica al proponente, all'esecutore ovvero al produttore un provvedimento di diffida, concedendo un termine per adempiere non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto.
2. L'omessa dichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento di diffida comporta la cessazione della qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo alle quali si riferisce il piano di utilizzo o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

Utilizzo di T&R qualificate RIFIUTI:

Disciplina del deposito temporaneo (TITOLO III - Art. 23)

Le disposizioni dell'Art.23 si applicano (**SEMPRE!**) ai codici CER 17.05.04 e CER 17.05.03* per il raggruppamento preliminare alla raccolta eseguito nel sito di produzione alle seguenti **CONDIZIONI** :

1) Se contengono P.O.P. [Reg.850/2004 CE] gestite conformemente al regolamento; [**NB**: controllare aggiornamenti all. IV e V; attenzione pesticidi (DDT, Dieldrin, Aldrin, ecc..)]

2) Avvio a gestione del rifiuto:

a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

b) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4000 mc** di cui **non oltre 800 mc di rifiuti pericolosi**. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) Rispetto delle relative norme tecniche;

4) **Per rifiuti pericolosi**, rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, **garantendo un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.**

+ restrittiva/ - restrittiva (rispetto a deposito temporaneo generico)



Utilizzo di T&R qualificate RIFIUTI:

Deposito temporaneo integrazione D.Lgs. 152/06

Articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Prevede la possibilità di far coincidere il luogo di produzione (fittiziamente) con «la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.»

NB: si applica solamente alla manutenzione di «infrastrutture a rete»

NB: si applica solo a chi fornisce un servizio di pubblico interesse

NB: obbligo di valutazione tecnica entro 60gg e conservazione della documentazione della valutazione per 5 anni insieme ai registri di C/S.



- **Il sito E' coinvolto in un procedimento di BONIFICA**
- **Il sito presenta valori di fondo naturali superiori alle CSC** (*compreso Amianto*)
- **Il sito contiene materiali di riporto che NON rispettano le CSC e/o il test di cessione.**
- **L'attività necessita di modifiche o proroghe**

Gli argomenti saranno approfonditi nei prossimi interventi.



SANZIONI

II DPR 120/17 NON prevede sanzioni ma...il mancato rispetto della dimostrazione del rispetto di ogni condizione, anche formale richiesta per il sottoprodotto o per l'esclusione dalla qualifica di rifiuto comporta la «trasformazione» delle T&R in rifiuti con tutti i conseguenti obblighi di gestione e sanzioni connesse.

Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo

...l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Art. 5. Deposito intermedio

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti

Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo

Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti

Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , le terre e rocce sono gestite come rifiuti





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



La gestione delle terre e rocce di scavo nella realizzazione di opere: aspetti normativi e tecnico- operativi per lo svolgimento delle attività nei cantieri in vista del nuovo regolamento in fase approvazione

Grazie

Andrea Sconocchia *

**Responsabile Servizio Bonifiche e Progetti speciali APRA Umbria - Comitato Scientifico REMTECH Expò - Comitato Scientifico rivista RIFIUTI*